

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area:

DETERMINAZIONE

N. G09042 **del** 20/07/2015

Proposta n. 11504 **del** 20/07/2015

Oggetto:

Autorizzazione di apertura di una cava di calcare in località "Colle Medico" nel Comune di Rocca Massima (LT), presentata dalla Fornaci Calce Grigolin spa.

Oggetto: Autorizzazione di apertura di una cava di calcare in località “Colle Medico” nel Comune di Rocca Massima (LT), presentata dalla Fornaci Calce Grigolin spa.

**IL DIRETTORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

- Vista l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri istituzionali esterni, come da:
- *Statuto della regione Lazio*;
 - *Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
 - *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*, 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale del 6 dicembre 2004 n.17, recante “*Disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni*”;
- Visto il regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell'art.7 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;
- Vista diritto la Legge 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.
- Vista l'istanza presentata in data 25.10.2006 acquisita al prot. regionale n° 162264 del 21. 11. 2006, con la quale la Fornaci Calce Gricolin spa. con sede legale Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula (TV), ha chiesto l'autorizzazione per l'apertura di una cava di calcare in località “Colle Medico” nel comune di Rocca Massima (LT), individuato al foglio n. 1 part. 8/p, 9p, 10, 146, 147p e 148 del Nuovo Catasto del Comune di Rocca Massima (LT), così come previsto all'art. 30 comma 5 bis della L.R. 17/2004;
- Preso Atto che la Fornaci Calce Gricolin spa. ha la piena disponibilità dell'area in forza del contratto preliminare di compravendita e diritto di opzione condizionato redatto dal notaio D.ssa Raffaella Mandato registrato repertorio n.27.858 raccolta n.7484 tra i Sigg. Fadda Antonio, Fadda Giuseppe, Becciu Salvatorica, Fadda Anna Maria, Fadda Luisa, Fadda Maria Antonietta, Fadda Carmela, Fadda Pietro, Fadda Salvatore, Fadda Antonio, Fadda Michele e il sig. Grigolin Maurizio quale consigliere della società Fornaci Calce Grigolin spa.
- Vista la nota prot. 1050 del 30 /01/2006 del Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Latina con la quale comunica che la zona preposta all'attività estrattiva è vincolata ai fini idrogeologici, non è boscata, e non risulta percorsa dal fuoco, l'area non è inclusa in zona protetta, ne in S.I.C. o Z.P.S., dal punto di vista paesistico non è vincolata, ma è da considerarsi bene inserita nel contesto agro-panoramico;
- Visto il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Rocca Massima (LT) prot. 1057/2012 con il quale si attesta che le aree individuate nelle particelle al foglio I mappali n.ri 8, 9, 10, 146, 147 e 148 sono gravate da uso civico e vincolo

idrogeologico, non risultano interessate da vincoli ambientali, tipo aree e riserve naturali protette, parchi nazionali o regionali, siti di interesse comunitario e zone a protezione speciale, i terreni non risultano interessati da vincoli di pertinenza o servitù militari e servitù di altra natura (elettrodotti, metanodotti, ecc.), non risultano interessati da vincoli di servitù prediali di distanze di rispetto per strade, ferrovie e corsi d'acqua ecc., non risultano interessati da vincoli imposti dall'Autorità di Bacino e prescrizioni derivanti dal Piano di Assetto Idrogeologico;

- Vista la Determinazione regionale della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli Area Difesa del Suolo del 27.10.2009 n. B5138 con la quale si concede il N.O. ai soli fini del R.D.L. n. 3267/23 (vincolo idrogeologico) con prescrizioni;
- Vista la Determinazione regionale n. G0 9625 del 3.7.2014 della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca-Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali con la quale viene liquidato il diritto di uso civico al pascolo gravante in favore delle popolazioni del Comune di Rocca Massima su terreni privati;
- Vista la nota dell'Area V.I.A., prot.n. 173535 del 13.10. 2006 con la quale esprime l'esclusione delle opere dal procedimento V.I.A. individuando ai sensi dell'art.10 comma 2 del D.P.R. 12.4.96 delle prescrizioni;
- Vista la nota MBAC-DR-LAZ-2028 del 17.02.2011 con la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio rilascia parere di competenza favorevole all'impianto della cava, non essendosi ravvisata nell'area interessata alcuna presenza archeologica degna di nota con prescrizioni;
- Vista la nota del MBAC-Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo prot. n.31988 del 14.11.2014 esprime parere favorevole agli interventi in oggetto, con prescrizioni;
- Vista la relazione tecnica economica dell'attività estrattiva firma del rappresentante dalla Fornaci Calce Grigolin spa. dalla quale si evince per l'opera in esame l'interesse economico sovracomunale (L.R. 17/2004 e DGR. 474/1998);
- Preso atto che il responsabile del procedimento ha accertato la sussistenza dei suddetti requisiti;
- Considerato che la C.R.C. (Commissione Regionale Consultiva) di cui all'art. 8 della L.R. 17/2004 nella seduta del 28. 06. 1012 ha espresso PARERE FAVOREVOLE sulla fattibilità del progetto sotto il profilo strettamente minerario;
- Considerato che con nota regionale prot.n. del 16.11.2012 è stata indetta per il giorno 18.12. 2012, la prima Conferenza di Servizi così come previsto dall'art. 30 c. 5 bis della L.R. 17/2004, alla quale sono state convocate tutte le Amministrazioni coinvolte ad esprimere pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa;

- Vista la nota regionale n. 14716 del 24.01.2013 con la quale è stato notificato il verbale della Conferenza di Servizi del 18 .12. 2012;
- Vista la nota regionale prot. n. 95460 del 20.2.2015 con la quale è stata indetta per il giorno 26 02.2015 la seconda Conferenza di Servizi così come previsto dall'art. 30 c 5 bis della L.R.17/2004, alla quale sono state convocate tutte le Amministrazioni coinvolte ad esprimere pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa;
- Vista il verbale n.1 del 26.02.2015 della Conferenza di Servizi notificato per PEC. 17. 03 2015 a tutti gli enti preposti;
- Considerato che il sito oggetto della coltivazione della cava, a lavori ultimati verrà opportunamente ripristinato e ambientato come da progetto approvato in sede di Commissione Regionale Consultiva per le Attività Estrattive nella seduta del 28.06.2012;
- Ritenuto che la Fornaci Calce Grigolin spa. è in possesso dei requisiti tecnico-economici per condurre l'impresa;
- Vista la determinazione di dirigenziale n. G08852 del 16.07.2015 con la quale è stato concluso il procedimento con provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della cava di calcare in loc. "Colle Medico" nel territorio del Comune di Rocca Massima (LT);

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono parte integrante e sostanziale del Presente atto;

-di autorizzare, ai della legge regionale n. 17/2004, la Fornaci Calce Grigolin spa. con partita I.V.A. n. 00843350265 con sede legale in Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula (TV), all' esercizio dell' attività estrattiva di calcare in località "Colle Medico" nel Comune di Rocca Massina (LT) sui terreni individuati al foglio al foglio I, particelle 8p, 9p, 10, 146, 147, 148 del N.C.T. del Comune stesso, per una superficie circa 5 ha ed approvazione del relativo progetto di coltivazione e Recupero ambientale, nel rispetto della normativa vigente in materia e di tutte le condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

1. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 10 (dieci) decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.
2. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*.
3. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovra-comunale, piena disponibilità dell'area di cava, capacità tecnico economica dell'impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, *ipso iure*.
4. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza, che si approva, dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente

autorizzazione secondo gli elaborati vistati dal dirigente dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale di seguito elencati:

-Piano di coltivazione e recupero ambientale in riduzione;

-Fascicolo tecnico

- Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, art. 117/08;

5. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione mineraria la società esercente dovrà realizzare, nell'ordine, i seguenti adempimenti:

a- Stipulare polizza fideiussoria con le modalità previste all'articolo 1 della legge 348/1982, ovvero fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, indicando quale beneficiario il Comune di Rocca Massima (LT) e garantendo l'amministrazione comunale nel caso di parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.

La polizza fideiussoria dovrà garantire un importo non inferiore ad € 321.364,00 (TRECENTOVENTUNOMILATRECENTOSESSENTAQUATTRO/00), per il recupero ambientale, fatto salvo l'obbligo di attenersi agli importi previsti dall'ultimo prezzario regionale vigente.

In ogni caso tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni rideterminando l'importo sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici.

Il periodo di copertura della polizza fideiussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto.

b- Sottoscrivere apposita convenzione con il comune di Rocca Massima (LT) così come disposto dall' articolo 14 della legge regionale 17/2004.

c- Redigere un crono programma che rappresenti una successione temporale realistica delle varie fasi lavorative (al massimo annuali), in cui la società intende suddividere le operazioni di realizzazione del progetto approvato, con almeno una planimetria a curve di livello, in adeguata scala di riduzione, per ognuna delle fasi previste.

d- Trasmettere copia della convenzione, copia della polizza fideiussoria, copia del piano topografico dei lavori, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale - via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma.

e- individuare il perimetro dell'area autorizzata mediante l'apposizione in loco di termini (individuati con sistema VGS 84 ed indicati nella tavola denominata planimetria perimetrazione area di cava) redigendo apposito verbale circa le operazioni di posizionamento dei termini alla presenza di personale dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale della Regione Lazio e di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale.

f- Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128.

6. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo numero 173535 del 13.10.2006 Le operazioni di estrazione del calcare dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel piano di coltivazione approvato.

7. Il materiale di scoperta, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata, ed il recupero ambientale del sito estrattivo, dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla legge regionale 17/2004.
8. Non dovrà essere consentito ad estranei l'accesso al cantiere estrattivo se non in compagnia del Direttore Responsabile dei Lavori e/o di suo delegato.
9. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
10. verificandosi le condizioni descritte all'articolo 3 comma 1 lettera r) punti 3 e 4 del decreto legislativo 117/2008 per effetto del superamento dei tempi di permanenza del materiale in stoccaggio previsti nel Piano di gestione dei rifiuti di estrazione approvato al precedente punto 4 , dovranno essere effettuati e trasmessi all'autorità competente i monitoraggi previsti all'articolo 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 117/2008 con contestualmente domanda di autorizzazione della struttura di deposito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 117/2008.
11. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al Comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al Comune il contributo ambientale così come previsto all'articolo 15 della legge regionale 17/2004.
12. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario.
13. Gli elaborati progettuali che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al Comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo.
14. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava.
15. Le richieste di varianti al Piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato dovranno essere preventivamente autorizzate secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 7 della legge regionale 17/2004.
16. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà notificata alla Società ed inviata al Comune, nonché pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE
Rosanna Bellotti